

Reg. N °  
Data

7  
12/01/2017

ORIGINALE



Ai Capigruppo consiliari

Al collegio interno

# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

**APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2017/2019.**

L'anno **2017** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **13.30 e segg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Maroso Aldo	Sindaco	X	
Bertoncello Manuela	Assessore	X	
Stangherlin Giannantonio	Assessore		X
Scremin Giannina	Assessore		X
Orlando Favaro Marta	Assessore	X	
Simonetto Elsa	Assessore	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2017

**Servizio:** Area Ragioneria Tributi – Ufficio Personale

**Proponente:** Aldo Maroso

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2017/2019.
-----------------	--

Premesso che:

- l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- il comma 4-bis del sopra citato art. 6 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale "il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti .. sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- l'art. 91, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16, comma 1, della Legge 182/2011, dispone: "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in

sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 16, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della spesa del personale:

- art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come riscritto dall'art. 14, comma 7, DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

- art. 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del DL 24 giugno 2014, n. 90, secondo il quale ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- l'art. 3 del D.L. 24 giugno 2015, n. 90 convertito in Legge 114/2014, come modificato dall'art. 4, comma 3, della Legge 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015 secondo il quale negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, secondo il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

PRESO atto che l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € 1.797.662,60;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del D.L. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

VISTO l'art. 16, comma 1-ter, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2016, n. 160 secondo il quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità;

VISTO l'art. 1, comma 234, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo il quale per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015;

VISTA la nota n. 37870 del 18 luglio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica di attuazione dell'art. 1, comma 234, della Legge di stabilità 2016, con la quale è stabilito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti territoriali situati nelle 4 regioni, tra le quali il Veneto, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province a la possibilità di assumere a tempo determinato o per mobilità rispettando le limitazioni finanziarie e ordinarie previste dalla normativa vigente;

RILEVATO pertanto che questo Ente, rientrando nelle regioni individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, può avvalersi delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, così come previsto dall'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004 secondo il quale in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno precedente;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/20157QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;

ATTESO che il rapporto dipendenti popolazione risulta inferiore al parametro di riferimento di cui al D.M. 24 luglio 2014, attestandosi al 30/11/2016 su 1/313 (popolazione n. 14751 al 30/11/2016 dipendenti n. 47) rispetto al rapporto fissato dal predetto D.M. che, per la classe demografica di comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 19.999 abitanti, stabilisce detto rapporto in 1 dipendente ogni 145 abitanti;

DATO ATTO che, è possibile procedere ad assunzioni mediante mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over (oggi 25% ai sensi dell'art. 1, comma 228, legge n. 208/2015 che ha inciso sull'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) in quanto le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni possono essere considerate neutre in quanto non genererebbero una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico risolvendosi nel mero trasferimento di unità di personale tra 2 distinti Enti (Deliberazioni: Corte dei Conti Piemonte n. 70/2016/SRCPIE/PAR Corte dei Conti Campania n. 11/2014/par, Sezioni Riunite n. 59/contr/10);

RITENUTO opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale:

BUDGET annuale 2017: 25% della spesa di cessazione 2016 € 22.930,57 \* 25% = € 5.732,64:

nr cessazioni	Anno cessaz.	Categoria giuridica di accesso	Stipendio tabellare	13.ma mensilità	Importo annuo
1	2016	D1	21.166,68	1.763,89	22.930,57

ATTESO che non risultano resti della capacità assunzionale del triennio precedente in quanto non ci sono state cessazioni di personale;

RICHIAMATE le seguenti norme riferite alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile:

- l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ai sensi del quale il ricorso a tali istituti dovrà avvenire unicamente "per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali";

- l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, nel testo vigente, in base al quale:

- A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.



RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO atto che gli enti locali, dall'anno 2016, sono tenuti al rispetto del c.d. "pareggio di bilancio", come previsto dall'art. 1, comma 710 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) la cui violazione è sanzionata, a termini del successivo comma 723 che, alla lettera e), prevede, per l'anno successivo, che "l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

PRESO atto, altresì, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 33 del 29/02/2016 relativa a: "Ricognizione annuale delle eccedenze del personale Ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 – Anno 2016" con la quale si prende atto che non risultano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria; ricognizione che verrà effettuata, a norma di legge, anche per l'anno 2017 con apposito successivo provvedimento;
- n. 172 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità triennio 2015-2017, ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e articoli 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001;
- n. 204 del 02/11/2016 relativa a: "Rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente anno 2016";
- n. 80 del 08/06/2015 con la quale è stato approvato il sistema permanente di valutazione della performance organizzativa ed individuale per il triennio 2015-2017;
- n. 81 del 08/06/2015 con la quale è stato adottato il piano della performance triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 165/2001;

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 254 del 27/12/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stata prorogata la convenzione tra i Comuni di Cassola e Foza, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo congiunto, parziale e temporaneo dei dipendenti Borsato Giannandrea e Angonese Stefania fino al 31/12/2017; si precisa che, per orientamento prevalente della magistratura contabile, la correlata spesa non rientra nel computo dei limiti per forme di lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;

PRESO atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.Lgs. 198/2006, approvazione piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lettera c), del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

DATO atto che:

- 1) Il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie nè in dissesto finanziario, secondo le previsioni di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

- 2) Il Comune ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2016;
- 3) la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017;
- 4) ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale: art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011 e non risultano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16, comma 1 della Legge 12.12.2011, n. 183;
- 5) ha rideterminato periodicamente la dotazione organica del personale;
- 6) ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2015/2017;
- 7) ha approvato il piano della Performance triennio 2015-2017;
- 8) è in regola con gli obblighi assunzionali prescritti dalla Legge 68/1999 (quota d'obbligo riservata alle categorie protette);
- 9) l'elaborazione degli strumenti di programmazione finanziaria 2016-2018 è avvenuta nel rispetto del principio del "Pareggio di bilancio" ai sensi dell'art. 1, comma 707 e seguenti, della Legge 208/2015;
- 10) per l'anno 2017 gli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione 2017/2019 in corso di approvazione) sono elaborati nel rispetto del precitato principio del "pareggio di bilancio";
- 11) per quanto riguarda le assunzioni a titolo di lavoro flessibile la spesa complessiva non è superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Rilevato che i Responsabili dei Servizi hanno manifestato le seguenti necessità:

RESPONSABILE	PROFILO	CAT	MOTIVAZIONE
Urbanistica Edilizia Privata	Istruttore direttivo tecnico	D1	Sostituzione pensionamento 2016
Urbanistica Edilizia Privata	Istruttore amministrativo	C1	Sostituzione per maternità
Affari Generali- segreteria protocollo	Istruttore amministrativo	C1	Carenza di personale
Affari Generali- demografici elettorale	Istruttore amministrativo	C1	Sostituzione di personale trasferito in altro servizio
Affari Generali- servizi sociali	Assistente Sociale	D1	Sostituzione maternità
Economico-Finanziaria	Istruttore amministrativo	C1	Sostituzione di personale in mobilità
Lavori Pubblici	Istruttore tecnico	C1	carenza di personale
Manutenzioni – Prot. Civile	Istruttore amministrativo	C1	carenza di personale
Manutenzioni – Prot. Civile	Istruttore tecnico	C1	carenza di personale

Rilevato che il concreto esercizio delle facoltà assunzionali presso gli enti locali è sottoposto a inderogabili vincoli e limiti di legge che inevitabilmente condizionano le scelte di programmazione del fabbisogno di personale;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle richieste dei Funzionari Responsabili, delle disponibilità finanziarie dell'Ente e della normativa vigente, programmare l'assunzione a tempo determinato di n. 4 istruttori Cat. C1 per un totale di 40 mesi e per una spesa complessiva di € 103.152,03 oneri compresi, come recepiti nello schema di bilancio di previsione 2017/2019, e di riservarsi la facoltà di destinare tali risorse per l'assunzione a tempo determinato di altre figure professionali che si dovessero ritenere utili anche per periodi temporali limitati in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno e nel rispetto dei vincoli finanziari e legislativi;

Acquisito, per gli adempimenti di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- i CCNL del personale degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 150/2009;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

### **PROPONE**

- di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, prevedendo:

#### **Anno 2017:**

- assunzione a tempo determinato di n. 4 istruttori amministrativi-tecnici Cat C1 per un totale complessivo di 40 mesi e di n. 1 Assistente Sociale Cat. D1, mediante selezioni o utilizzo di graduatorie di altri Enti per periodi temporali limitati in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno e nel rispetto dei vincoli finanziari e legislativi;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttori amministrativi Cat C1, istruttori tecnici Cat C1 ed istruttori direttivi tecnici cat D1, mediante l'istituto della mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
- impiego congiunto, parziale e temporaneo dell'istruttore direttivo del Comune di Foza Borsato Giannandrea e della dipendente a tempo determinato del Comune di Cassola Angonese Stefania fino al 31/12/2017;

#### **Anno 2018:**

- assunzione a tempo determinato e pieno di istruttori amministrativi Cat C1, istruttori tecnici cat. C1, istruttori direttivi tecnici cat D1, Assistenti Sociali Cat. D1, mediante selezioni o utilizzo di graduatorie di altri Enti per periodi temporali limitati in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno e nel rispetto dei vincoli finanziari e legislativi;
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttori amministrativi Cat C1, istruttori tecnici Cat C1 ed istruttori direttivi tecnici cat D1, mediante l'istituto della mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

#### **Anno 2019:**

- assunzione a tempo determinato e pieno di istruttori amministrativi Cat C1, istruttori tecnici cat. C1, istruttori direttivi tecnici cat D1, Assistenti Sociali Cat. D1, mediante selezioni o utilizzo di graduatorie di altri Enti per periodi temporali limitati in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno e nel rispetto dei vincoli finanziari e legislativi;
  - assunzione a tempo indeterminato e pieno di istruttori amministrativi Cat C1, istruttori tecnici Cat C1 ed istruttori direttivi tecnici cat D1, mediante l'istituto della mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
- di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, prendendo in considerazione le richieste che verranno avanzate dai Funzionari responsabili e qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento previa verifica di tutte le condizioni sia finanziarie che legislative;



- di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale;

- di dare atto, altresì, che i riflessi finanziari per il lavoro flessibile derivanti dalla presente deliberazione sono recepiti nello schema di bilancio di previsione 2017/2019 per l'assunzione di n. 4 istruttori Cat. C1 per un totale di 40 mesi e per una spesa complessiva di € 103.152,03 oneri compresi e che tali risorse potrebbero essere utilizzate in alternativa per l'assunzioni a tempo determinato di altre figure professionali che si dovessero ritenere utili, anche per periodi temporali limitati, in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dell'anno e nel rispetto dei vincoli finanziari e legislativi;

- di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS e la RSU.

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<i>Amministratore proponente: Aldo Maroso</i> <hr/>
<b>PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.</b>
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione come formulata dando atto che la copertura dei posti a tempo determinato potrà avvenire anche tramite lavoro interinale.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

**IL SINDACO-PRESIDENTE**  
**Maroso Aldo**

**SOGGETTA A :**

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

**TRASMISSIONE SERVIZIO**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Relata di pubblicane n. \_\_\_\_\_ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_



**Il Funzionario Ufficio Segreteria**

\_\_\_\_\_



### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

